

## REGOLAMENTO (CE) N. 3533/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3444/90, (CEE) n. 3445/90 e (CEE) n. 3446/90 recanti modalità di applicazione della concessione degli aiuti all'ammasso privato di carni suine, di carni bovine e di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/93<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 28, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che nei testi attuali dei regolamenti (CEE) n. 3444/90 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3792/90<sup>(9)</sup>, (CEE) n. 3445/90 della Commissione<sup>(10)</sup> e (CEE) n. 3446/90 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91<sup>(12)</sup>, esiste una certa ambiguità per quanto riguarda la penale prevista in caso di superamento del termine per l'entrata all'ammasso; che è pertanto necessario chiarire i testi di tali regolamenti su questo punto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3813/92 ha istituito un nuovo regime agrimonetario a partire dal 1° gennaio 1993; che, nell'ambito di tale regime, il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30

aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo<sup>(13)</sup>, ha stabilito i fatti generatori dei tassi di conversione agricoli applicabili; che è opportuno stabilire il fatto generatore per l'ammasso privato nel settore delle carni suine nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3444/90, delle carni bovine nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3445/90 e delle carni ovine e caprine nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3446/90;

considerando che l'esperienza ha messo in luce che, in certe circostanze, in particolare in caso di ricorso eccessivo al regime dell'ammasso privato da parte degli interessati, sono da temersi abusi nell'applicazione del regime stesso;

considerando che è pertanto opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di stipulazione dei contratti siano comunicate soltanto dopo un periodo di riflessione; che tale periodo deve permettere di valutare la situazione del mercato e di adottare eventualmente misure particolari applicabili, in particolare, alle domande pendenti; che per poter gestire tale sistema la Commissione deve disporre delle informazioni relative ai quantitativi dei prodotti per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni suine, per le carni bovine e per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3444/90 è così modificato:

1) All'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In caso di superamento del termine per il conferimento all'ammasso previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, l'intera cauzione è incamerata conformemente all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, se il superamento del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è superiore a dieci giorni l'aiuto non è pagato. »

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(4) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 15.

(5) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(8) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 22.

(9) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 5.

(10) GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 30.

(11) GU n. L 333 del 30. 11. 1991, pag. 39.

(12) GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

(13) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.